

## Fondo di Solidarietà Bilaterali per il settore dell'artigianato (FSBA)

<b>Fonte</b>	Accordo Interconfederale sottoscritto dalle Parti Sociali in data 26 febbraio 2020 e successive modifiche ed integrazioni nonché all'accordo regionale del 4 marzo 2020.
<b>Causale evento</b>	"COVID-19 – CORONAVIRUS"
<b>Durata</b>	E' prevista una durata pari a 20 settimane nell'arco del biennio mobile: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 gg su settimana lavorativa di 5 giorni,</li> <li>• 120 gg su settimana lavorativa di 6 giorni</li> </ul> Tuttavia l'attuale finestra di utilizzo definita dagli accordi di cui sopra è prevista per il periodo 26 febbraio 2020 al 31 marzo 2020.
<b>Aziende destinatarie</b>	Imprese del settore artigiano (quale sia la dimensione aziendale)
<b>Condizione per l'accesso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impresa artigiana iscritta al fondo FSBA con anzianità contributiva non inferiore a 36 mesi.</li> <li>• In caso di impresa già esistente e non in regola, la posizione contributiva (36 mesi) deve essere regolata in un'unica soluzione, prima di effettuare richieste di prestazione.</li> </ul>
<b>Lavoratori coinvolti</b>	<p>Lavoratori a tempo Indeterminato Lavoratori a tempo determinato Contratti di lavoro di apprendistato</p> <p>Assunti alla data del 23 febbraio 2020</p> <p>Esclusi: Lavoro a domicilio, Dirigenti, Apprendistato non professionalizzante</p>
<b>Importo trattamento economico</b>	<p>L'assegno ordinario è erogato nella misura dell'80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate.</p> <p>Tuttavia l'importo del trattamento di integrazione salariale non potrà superare i massimali mensili annualmente stabiliti all'Inps che per il 2020 sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 1.129,66 per retribuzioni &gt; a € 2.159,48</li> <li>• € 939,89 per retribuzioni &lt; a € 2.159,48</li> </ul>
<b>Pagamento</b>	Diretto ai lavoratori coinvolti da parte dell'Inps
<b>Modalità di utilizzo</b>	sospensione e/o riduzione di orario
<b>Procedura sindacale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• comunicazione preventiva di avvio procedura alle tre organizzazioni sindacali Cgil-Cisl-Uil</li> <li>• sottoscrizione obbligatoria dell'accordo in modalità telematica (con le firme dei lavoratori coinvolti se raggiungibile)</li> <li>• durata dell'Accordo Sindacale non può superare il mese di calendario. La validità temporale da considerare per questo primo periodo è dal 26 febbraio 2020 – 31 marzo 2020;</li> </ul>
<b>Procedura amministrativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• inserimento dell'accordo di sospensione Fsba nel portale di Fsba Sinaweb. Per l'inserimento della pratica in Sinaweb è necessario il Ticket Inps per contribuzione correlata. Il ticket deve essere preventivamente richiesto dall'azienda tramite apposito servizio Inps.</li> <li>• I lavoratori presenti nell'Accordo di Sospensione, devono presentare domanda Ebav Do6 tramite gli Sportelli delle Organizzazioni Sindacali oppure mediante intermediario dell'azienda</li> </ul>
<b>Deroghe alla disciplina ordinaria</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non è richiesta l'anzianità lavorativa di 90 giorni effettivi</li> <li>• Assegno del tutto eccezionale che si aggiunge ai normali strumenti.</li> <li>• solo ed esclusivamente per la tipologia di sostegno COVID-19 - CORONAVIRUS, sospensione del limite di 6 mesi di regolarità contributiva per le aziende neo-costituite, purché già attive alla data del relativo provvedimento.</li> </ul>